

Civile Ord. Sez. 1 Num. 16407 Anno 2020

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Data pubblicazione: 30/07/2020

sul ricorso 22400/2014 proposto da:

Parmose In S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Calamatta n.16, presso lo studio dell'avvocato Criscuolo Rosario, rappresentata e difesa dall'avvocato Sellitti Vittorio, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

C.I.S. Centro Ingrosso e Sviluppo Campania Gianni Nappi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Avezzana n.6, presso lo studio dell'avvocato Coscino Arnaldo, che lo rappresenta e difende

unitamente all'avvocato Montemurro Francesco, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 432/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2020 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Rilevato che

Il CIS-Centro Ingrosso e Sviluppo Campania Gianni Nappi Spa proponeva domanda di arbitrato nei confronti di Parmose In srl.

Esponesse che le parti, in data 16 marzo 2005, avevano stipulato un contratto di sub-mutuo e modificazione di locazione finanziaria, in base al quale il CIS aveva prestato una cospicua somma alla Parmose che, a garanzia della restituzione, aveva concesso in pegno il certificato incorporante i contratti di leasing; quindi, visto l'inadempimento della Parmose, il CIS chiedeva di dichiarare, in virtù di clausola risolutiva espressa, risolto il contratto di sub-mutuo, di dichiarare la Parmose inadempiente nella restituzione delle rate e decaduta dal beneficio del termine, di condannarla a restituire le somme ricevute, di accertare il proprio privilegio sul certificato incorporante il leasing dato in pegno e il diritto di intestare a sé il contratto di leasing, il relativo immobile e le azioni (al valore da accertare) di cui la Parmose aveva la disponibilità, o di dichiarare che il CIS aveva facoltà di collocare il contratto e le azioni presso terzi; di condannarla al rilascio del capannone oggetto della locazione finanziaria e di stabilire un termine per rendere il conto con le dovute compensazioni.

Il collegio arbitrale pronunciava un lodo non definitivo, in data 21 febbraio 2011, che rigettava le censure preliminari della Parmose di



violazione del principio del contraddittorio e di inefficacia della clausola compromissoria per mancanza di specifica approvazione per iscritto; un lodo definitivo, in data 14 febbraio 2012, che accoglieva le domande del CIS.

Il gravame di Parmose avverso entrambi i lodi veniva rigettato dalla Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 3 febbraio 2014, avverso la quale Parmose ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal CIS.

Considerato che

La ricorrente ha presentato rituale e tempestivo atto di rinuncia al ricorso, cui il CIS ha aderito. Ne consegue l'estinzione del giudizio. Non si deve provvedere sulle spese, a norma dell'art. 391, comma 4, c.p.c., avendo l'altra parte aderito.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Roma, 22 giugno 2020

Il Presidente

